

**TRIBUNALE CIVILE DI VALLO DELLA LUCANIA**

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**R I C O R R E**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 414 E 700 C.P.C.**

**MARIAROSARIA TUFANO**, nata a Napoli il 5 giugno 1959, residente in Agropoli (SA), C.F. TFN MRS 59H45 F839Z, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, l’indicazione del numero di fax 06.233248761 e dei seguenti indirizzi PEC, per le comunicazioni di cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: [francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org)

Avv. Biancamaria Celletti: [biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org)

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del Direttore *pro tempore*.

**IN PUNTO:** immediata assunzione in servizio della ricorrente mediante conferimento di incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell’11 aprile 2006 per l’anno scolastico 2021/2022, con decorrenza secondo l’ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, resa definitiva con decreto prot. n. AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015, ed integrata con la posizione della ricorrente con decreto prot. n. AOODRCA. 12263 del 1° aprile 2021

\* \* \*



## PREMESSO

1. Che, con ricorso notificato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e depositato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, la prof.ssa Mariarosaria Tufano, unitamente ad altri colleghi, impugnava: il provvedimento prot. n. 15667 del 25 novembre 2011, con il quale era approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, di cui all'art. 10 comma 1 del D.D.G. 13 luglio 2001, del concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'Amministrazione scolastica periferica, di Dirigenti scolastici dei ruoli regionali, nella parte in cui non ammetteva i ricorrenti; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, nella parte in cui non ammetteva i ricorrenti; del conseguente procedimento, con il quale era formato l'elenco degli idonei ammessi, e dell'implicito provvedimento, con il quale era decisa la mancata ammissione dei ricorrenti alle successive fasi del concorso; di altro ogni atto conseguente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati (**doc. 1**).
2. Che, con decreto cautelare n. 1942/2011 del 12 dicembre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva l'istanza proposta dai ricorrenti disponendo l'ammissione con riserva degli stessi alle prove di concorso (**doc. 2**).
3. Che, successivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con ordinanza collegiale 12 gennaio 2012 n. 116 (**doc.3**), dichiarava l'incompetenza territoriale del medesimo in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dinanzi al quale il ricorso veniva tempestivamente riassunto, *sub* R.G.N. 11264/2012 (**doc.4**).



4. Che la ricorrente, frattanto, superava sia la prova scritta che la prova orale del concorso, alla quale veniva ammessa con riserva.
5. Che, con provvedimento di data 1 aprile 2015 prot. AOODRCA 3355 l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania apportava modifiche alla graduatoria generale di merito del 18 dicembre 2014, ma ometteva di inserire la ricorrente a pieno titolo tra i vincitori di concorso.
6. Che, con **motivi aggiunti**, notificati e depositati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la ricorrente impugnava il predetto provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, stante il mancato inserimento a pieno titolo della medesima in graduatoria, tra i vincitori di concorso (**doc.4**).
7. Che, con sentenza n. 9404/2017 del 22 agosto 2017, il TAR Lazio, Sezione III bis, accoglieva, per quanto di interesse, il ricorso originario, così disponendo *“b) accoglie i motivi aggiunti, e per l'effetto annulla la graduatoria in epigrafe nella parte in cui non contempla i ricorrenti che hanno superato le prove scritte e orali. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”* (**doc. 5**). Alla base della decisione, il TAR osservava che *“la prosecuzione dell'iter concorsuale dei candidati, malgrado non avessero superato le prove preselettive, è conseguita all'autonoma determinazione dell'amministrazione di ammettere i ricorrenti a sostenere la prova orale, non impugnata da alcun controinteressato né mai revocata dall'amministrazione, i cui effetti devono ritenersi ormai inoppugnabili. Ritiene il Collegio che la condotta dell'amministrazione - consistita nel consentire ai ricorrenti la partecipazione alle prove concorsuali scritte e*



*orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del TAR Lazio (e, in particolare, di quanto sancito nell'ordinanza n. 5943 del 24.11.2014, a fronte della sentenza n. 7414/2013) – sia stata estremamente significativa della volontà della stessa di consentire, comunque, ai candidati la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive. Una volta superate le prove scritte ed orali, nessuna clausola del Bando consentiva del resto l'esclusione dalla graduatoria di merito. In particolare, ciò non può essere desunto dal “combinato disposto” degli artt.3, comma 7, 6 ed 8 del Bando, atteso che i primi due articoli attengono ai requisiti di partecipazione al concorso ed il terzo al mancato superamento delle prove preselettive (che, letteralmente, preclude la sola partecipazione alle successive prove scritte) e, per costante giurisprudenza, l'esclusione non può essere comminata al di fuori delle fattispecie espressamente contemplate. Nel caso di specie, come si è già osservato, l'ammissione alle prove orali dei ricorrenti è avvenuta su autonoma determinazione dell'amministrazione, e non in esecuzione di un provvedimento cautelare”.*

**8.** Che la suindicata sentenza era gravata in appello dinanzi al Consiglio di Stato dagli originari controinteressati, **(doc.6)**, a ciò seguendo la definizione della controversia con pronuncia del predetto Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6187, ivi confermandosi, sebbene con diversa motivazione, la sentenza del TAR Lazio, Sezione III *bis*, 22 agosto 2017, n. 9404/2017, resa *inter partes*. **(doc. 7)**.

**9.** Che, con il successivo decreto prot. 12263 del 1 aprile 2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dava esecuzione alla sentenza,



mediante l'integrazione della graduatoria generale di merito del concorso, con l'inserimento a pettine del nominativo e del punteggio della ricorrente, classificatasi in posizione 537 *ter* con il punteggio finale di 68,30 (**doc. 8**)

**10.** Che, con diffida presentata a mezzo PEC in data 18 maggio 2021 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la ricorrente diffidava il predetto affinché provvedesse all'immediata immissione in ruolo della medesima, entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 (**doc. 9**).

**11.** Che, con successiva nota prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.2021.0021495 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Franzese, rilevava come *“Non è, per altro, contestato il diritto all'immissione in ruolo scaturente, evidentemente, dalla statuizione del Giudice Amministrativo ma è noto e pacifico che allo stato attuale l'organico della Regione Campania sia, tuttavia, saturo e che pertanto l'affidamento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sia subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania. Ebbene, i ricorrenti verranno inseriti nei ruoli della regione Campania non appena si realizzi la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria ... Per quanto attiene, invece, alla richiesta di rettifica della graduatoria di merito nei confronti della professoressa MARIAROSARIA TUFANO in relazione alla mancata valutazione di titoli culturali e di servizio, si precisa che la Commissione aggiudicatrice, in data 28.04.2021, ha accolto l'integrazione documentale con la conseguente attribuzione della preferenza n. 19 di cui all'art. 14 del bando. (doc. 10).*



PREMESSO ALTRESÌ

12. Che, ad oggi, la professoressa **MARIAROSARIA TUFANO** non risulta assegnataria di incarico di ruolo come dirigente scolastico in quanto il suindicato Ufficio Scolastico Regionale della Campania **inopinatamente, e in totale spregio di quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6187, non ha provveduto ad alcun accantonamento di posti** in favore della medesima, nonostante la vittoria al primo grado di giudizio sin dal lontano 2017.

13. Che venivano assegnati dei posti ai vincitori del successivo Concorso per Dirigenti Scolastici, approvato con decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24 novembre 2017, pretermettendo l'odierna ricorrente, nonostante l'obbligo, contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6187, a carico della resistente amministrazione, di provvedere all'immissione in servizio della stessa a far data dal 1° settembre 2017.

14. Che, con l'entrata in vigore della legge 30.12.2020 n. 178, all'art. 1, comma 978 veniva previsto che: *“Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a*



*dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome...”.*

**15.** Che, con decreto n. prot. 157 del 14.5.2021, il Ministero dell’Istruzione, in esecuzione del citato comma 978 dell’art 1 l. 78/2020 e della relazione tecnica di accompagnamento, precisava che la disposizione in esame “... *non dispone l’incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La copertura finanziaria è prevista per un solo anno scolastico ...*” e riteneva che quanto previsto trovasse “*applicazione anche per i trasferimenti interregionali*”.

con il suindicato decreto veniva poi previsto che: “*1. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l’anno scolastico 2021-2022, secondo i contingenti indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. I contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali...*”.

**16.** Che, in particolare, la tabella allegata al decreto riportava, per la Regione Campania, un numero complessivo di istituzioni scolastiche pari a 977, indicando altresì un “*totale istituzioni scolastiche normodimensionate secondo i parametri di cui all’art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020*” di 962 istituzioni, e un “*Totale istituzioni scolastiche normodimensionate secondo i parametri di cui all’art. 19, comma 5, del DL n. 98/2011*”.

#### **CONSIDERATO,**

#### **QUANTO AL FUMUS BONI IURIS**

**17.** Che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha successivamente destinato i posti già disponibili nel corso dell’anno scolastico 2020/2021



all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (riguardanti sia incarichi aggiuntivi di reggenza che incarichi di mobilità interregionale), ed intende destinare, per l'anno scolastico 2021/2022, come da comunicazione dei dati inerenti all'organico regionale, inoltrata dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sindacati CGIL, CISL e UIL, n. 63 posti complessivi di dirigente scolastico, di cui n. 21 posti destinati all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi nei contenziosi relativi alla mobilità 2020/2021, alla mobilità interregionale, e alle assunzioni dalla graduatoria relativa al concorso di cui al DDG 13/07/2011, senza tuttavia provvedere, contrariamente a quanto statuito con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6187, alla prioritaria assunzione della ricorrente, stante l'inserimento della stessa nella graduatoria relativa al concorso di cui al DDG 13.07.2011. (docc. 11-12).

18. Che, com'è noto, l'effetto ripristinatorio delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo, e quindi della citata sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI 13 ottobre 2020, n. 6187 nella presente fattispecie, opera *ex tunc*, eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato, determinando altresì un diverso assetto degli interessi *ab origine*; **in altre parole, l'effetto ripristinatorio comporta la cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica e di fatto intervenute medio tempore e rientra, a pieno titolo, nei doveri di esecuzione che gravano sulla P.A. a seguito della pronuncia di annullamento.**

19. Che, sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che: *“il giudicato comporta effetti eliminatori, con cui l'atto illegittimo è eliminato dal sistema con effetti retroattivi; ripristinatori, per*





*adeguare lo stato di fatto e di diritto successivo all'atto illegittimo, con l'adozione di un atto amministrativo retroattivo idoneo a consentire “ora per allora” il raggiungimento della finalità indicata nella sentenza; conformativi, con cui, valorizzando la motivazione della sentenza, si individua il modo corretto di riesercizio del potere a seguito dell'annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez.6<sup>a</sup> sentenza n. 1742 del 26.3.2014).T.A.R. Campania Napoli sentenza n. 5768 dell'8.10.2018. (Cfr. sul punto Consiglio di Stato Sez. 6<sup>a</sup> sentenza n. 5409/2007);*

**20.** Che, di conseguenza, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania è chiamato a dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato “*ora per allora*” e deve, pertanto, considerare la ricorrente inserita nella graduatoria generale di merito del concorso a far data dalla sua prima pubblicazione, tenendo conto degli effetti non solo eliminatori ma soprattutto ripristinatori derivanti dal giudicato, comportanti la necessità che l'immissione in servizio dei candidati di cui al concorso DDG 13.7.2011 avvenga in base alla posizione ricoperta in graduatoria, così come integrata a seguito delle citate sentenze del Consiglio di Stato.

**21.** Che l'assunzione della ricorrente deve avvenire prima dell'esecuzione di ordinanze giudiziarie sfavorevoli per contenzioso relativo alla mobilità 2020-2021, nonché prima delle operazioni relative alla mobilità interregionale, e comunque ripristinando la sua posizione rispetto a candidati precedentemente immessi in servizio ancorché con un punteggio inferiore;

**22.** Che peraltro la graduatoria del 2015, così come emendata nel 2021, appare assunta anche in violazione dell'art.3, comma 1, del DDG MIUR 13 luglio 2011 (Bando di concorso – **doc.13**), in quanto sono stati inseriti nella



stessa **candidati privi della laurea magistrale**, ovvero già in servizio come dirigenti scolastici.

Sono infatti presenti in graduatoria:

### **1) DIRIGENTI SCOLASTICI GIÀ IN SERVIZIO**

**Fabiana Alfieri**, che è divenuta dirigente scolastico all'esito della "sanatoria" di cui alla legge 107/2015 sulla Buona Scuola, ed è già in ruolo presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

**Maria Rosaria Visone**, che è risultata vincitrice del successivo concorso bandito con DDG 23 novembre 2017 n. 1259 2017, ed è già in ruolo presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

**Emilia Zanfardino**, che è risultata parimenti vincitrice del successivo concorso bandito con DDG 23 novembre 2017 n. 1259 2017, ed è già in ruolo in presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

Questi tre candidati, essendo già in ruolo, non possono nuovamente aspirarvi, e l'Amministrazione ha compiuto un grave difetto di istruttoria nell'inserirli.

### **2) DIRIGENTI SCOLASTICI PRIVI DI LAUREA MAGISTRALE**

Ben cinque dirigenti inseriti in graduatoria, vale a dire **Valeria Vaccaro**, **Maria Rosaria Presta**, **Ersilia Molli**, **Giuseppina Gallo** e **Giuseppina Torino** risultano essere prive del requisito della laurea, e quindi vanno esclusi per difetto del requisito della laurea magistrale previsto obbligatoriamente dall'art. 3, comma 1, del DDG MIUR 13 luglio 2011 (Bando di concorso – **doc.13**).

Le professoresse Valeria Vaccaro, Maria Rosaria Presta, Ersilia Molli, Giuseppina Gallo, infatti, al momento del bando non possedevano il titolo



previsto all'art 3 Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 (**doc.13**) il cui art. 3, sui requisiti per l'ammissione al concorso, precisa che *“è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento”*.

**23.** Che, infine, art. 1 comma 366 legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) ha escluso la scuola e quindi anche la dirigenza scolastica dalle norme sulla durata triennale delle graduatorie dei concorsi nella pubblica amministrazione, disponendo quindi che con la graduatoria di cui al Decreto 13 luglio 2011 si pervenisse all'esaurimento della stessa, sino a che vi sono idonei da assumere.

**CONSIDERATO ALTRESÌ,**

**QUANTO AL PERICULUM IN MORA**

**24.** Che la mancata, tempestiva assunzione in servizio della Professoressa Mariarosaria Tufano cagionerebbe alla medesima, inserita nella graduatoria relativa al concorso di cui al DDG 13.07.2011, un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella perdurante impossibilità, anche per il successivo anno scolastico 2021-2022, di accedere all'incarico dirigenziale, a distanza di anni dall'avvenuto espletamento delle prove concorsuali, anche in considerazione dell'approssimarsi dell'età pensionabile, con conseguente, definitiva frustrazione di una situazione giuridica soggettiva in capo alla ricorrente.

**25.** Che la mancata assunzione della ricorrente si appalesa altresì discriminatoria, ove si consideri come alla medesima, pur stante



l'inserimento in graduatoria sin dal 2011, sarebbero favoriti, nell'assegnazione dei posti disponibili, i candidati che *medio tempore* sono stati immessi in servizio, ancorché con punteggio inferiore.

**26.** Per tale ragione, sussiste l'imprescindibile esigenza di conseguire, in via cautelare, il bene della vita anelato, mediante il conseguimento di provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che consenta alla ricorrente di accedere all'incarico dirigenziale prima dell'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, con precedenza rispetto ai candidati in possesso di provvedimenti giurisdizionali emessi nei contenziosi relativi alla mobilità 2020/2021, e alla mobilità interregionale.

**27.** È difatti evidente come un provvedimento tardivo di assunzione non sarebbe di alcuna utilità per la ricorrente, la quale, stante l'approssimarsi dell'età pensionabile, si vedrebbe costretta a rinunciare definitivamente alla propria ambizione di diventare dirigente scolastico.

\* \* \*

Alla luce delle ragioni suesposte, sussistendo necessità concreta ed immediata di circostanziata misura cautelare, la Prof.ssa Mariarosaria Tufano, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata

### **R I C O R R E**

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, ritenuta la sussistenza dei presupposti tutti di cui all'art. 700 c.p.c., Voglia:

- Disporre l'immediata sospensione del procedimento di assegnazione dei posti vacanti ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell'11 aprile 2006 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto,



- Disporre l'assunzione, in via cautelare, e stante l'effetto ripristinatorio della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6187, della Prof.ssa Mariarosaria Tufano, mediante assegnazione di un posto fra quelli resi disponibili per effetto del collocamento in pensione di n. 63 Dirigenti Scolastici per la Regione Campania, con decorrenza *ex tunc* degli effetti giuridici ed economici.
- Disporre in subordine ogni altro provvedimento utile al riconoscimento del ruolo di Dirigente Scolastico, anche in attesa di assegnazione, ma con attribuzione di funzioni e trattamento economico relativo.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo:

- 1) Copia del fascicolo telematico TAR Campania RG 6299/2011;
- 2) decreto Cautelare TAR Campania 12 dicembre 2011 n. 1942;
- 3) ordinanza collegiale di incompetenza del TAR Campania 12 gennaio 2012 n. 116;
- 4) fascicolo telematico TAR Lazio RG 1164/2012;
- 5) sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 22 agosto 2017 n. 9404;
- 6) fascicolo telematico Consiglio di Stato RG 7371/2017
- 7) sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6187
- 8) graduatoria del 1 aprile 2021 ddss;
- 9) diffida inserimento in ruolo;
- 10) AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.2021.0021495\_risposta a



diffida;

11) Dirigenti scolastici della Campania– comunicazione dati di organico regionale;

12) PENSIONAMENTI USR CAMPANIA m\_pi. AOODRCA.

REGISTROUFFICIALE(U).0020211.01-06-2021;

13) Decreto 13 luglio 2021 - Bando di concorso dirigenti scolastici;

14) Attestazione di servizio Circolo didattico della ricorrente.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Roma, 1° luglio 2021

*Avv. Francesco Vannicelli*

*Avv. Biancamaria Celletti*

---

---

